

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2544

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LA RUSSA

Abrogazione dell’articolo 278 e modifica all’articolo 595 del codice penale, in materia di offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Presentata il 15 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero « con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », quale principio fondamentale del nostro ordinamento democratico.

In quest’ottica, il mantenimento nel nostro codice penale di una disciplina speciale per l’offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica appare, da un lato, anacronistico e, dall’altro, sproporzionato nella pena prevista. La diffamazione, infatti, disciplinata all’articolo 595 del codice penale, determina l’applicazione di una pena pecuniaria o della reclusione fissate, a seconda delle modalità con le quali il reato è commesso, nella multa da 516 a 2.065 euro e nella reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, fatti salvi, ovviamente, i casi delle aggravanti del reato.

L’articolo 278 del codice penale, invece, nel disciplinare il reato di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica prevede una pena esclusivamente di tipo detentivo, per giunta con una cornice edittale piuttosto elevata, essendo fissata nel minimo a un anno e nel massimo a cinque anni.

Nel dicembre 2013 la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come « Commissione di Venezia », organo consultivo del Consiglio d’Europa il cui scopo è quello di fornire ai Paesi membri una consulenza giuridica per consentire migliori armonizzazioni nella comune adesione a entità esterne come l’Unione europea, in coerenza con le nuove tendenze internazionali in termini di diritti umani, democrazia e pubblica amministrazione, ha bocciato l’Italia in materia di norme penali sulla diffama-

zione, accusate di non rispettare « pienamente gli *standard* europei sulla libertà d'espressione ».

In particolare, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa ha avuto modo di evidenziare proprio la necessità di una rivisitazione dell'articolo 278 del codice penale. Di conseguenza, è lecito ritenere che qualora una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 278 fosse portata all'attenzione della Corte europea dei diritti umani, questa riterrebbe, con buona probabilità, l'uso della pena detentiva sproporzionato accogliendo il ricorso e sanzionando la nostra nazione.

Appare dunque quanto mai opportuno, anche al fine di evitare future condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'intervento del legislatore per modificare la disciplina del reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, nel senso indicato dalla presente proposta di legge.

Si ritiene, infatti, che le offese al Presidente della Repubblica debbano essere più propriamente ricondotte nell'ambito

del reato di diffamazione, disciplinato dall'articolo 595 del codice penale, nel quale trovano espressa menzione anche quelle rivolte contro « un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza », configurate come un'aggravante del medesimo reato, da cui discende un aumento delle pene.

Contestualmente appare opportuna anche l'eliminazione della previsione dell'articolo 313 del codice penale relativa alla necessità della preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia per procedere in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

In conclusione, è opportuno ricordare anche l'autorevole stimolo alla modifica del reato di cui all'articolo 278 del codice penale pervenuto nell'ottobre 2009, nell'ambito della giornata dell'informazione che si è tenuta al Quirinale, proprio dal Capo dello Stato, il quale ha dichiarato che « chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa può liberamente proporre l'abrogazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 313 del codice penale la parola: « 278, » è soppressa.

3. Al quarto comma dell'articolo 595 del codice penale, dopo le parole: « Se l'offesa è recata » sono inserite le seguenti: « al Presidente della Repubblica, ».

€ 1,00



17PDL0025110